



CHIARA SPINIELLO

È (ancora) tempo di costituzionalismo digitale

Gli straordinari scenari di progresso – e, parallelamente, le nuove forme di potere e soggezione – che l’affermazione delle tecnologie “cyber-digitali” porta con sé hanno spinto l’Unione europea a intraprendere un percorso originale nella governance di Internet volto a combinare i principi del costituzionalismo digitale con le aspirazioni in ordine alla sovranità digitale. Il contributo, dopo aver definito il concetto di costituzionalismo digitale, ne analizza la conformazione assunta – in primo luogo – nel dibattito e negli atti legislativi europei. Successivamente, effettuando un’indagine qualitativa di stampo comparativo, prende in esame le politiche nazionali digitali e i discorsi politici di tre Stati membri (Francia, Germania, Italia), selezionati per la peculiare posizione assunta sul tema. Le conclusioni, evidenziando l’emersione di interessi nazionali confliggenti col progetto europeo che rischiano di comprometterne il delicato equilibrio, portano ad interrogarsi sull’attualità e sull’attuabilità degli assi portanti del costituzionalismo digitale.

Costituzionalismo digitale – Sovranità digitale – Internet governance – Unione europea – Politiche digitali nazionali

The time for digital constitutionalism is (still) now

The remarkable prospects for progress — alongside emerging forms of power and subjugation — associated with the rise of cyber-digital technologies have prompted the European Union to pursue a distinctive approach to Internet governance, seeking to reconcile digital constitutionalism with ambitions for digital sovereignty. This contribution first defines the notion of digital constitutionalism and examines its development within European legal and political discourse. It then undertakes a qualitative, comparative analysis of national digital strategies and political narratives in three Member States (France, Germany, and Italy), selected for their distinctive stances. The conclusions underline how conflicting national interests risk undermining the fragile balance of the European project, casting doubt on the viability and contemporary relevance of digital constitutionalism’s foundational principles.

Digital constitutionalism – Digital sovereignty – Internet governance – European Union – National digital policies

L’Autrice è assegnista di ricerca presso l’*Internet and Communication Policy Center* (ICPC), Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems (DISA-MIS), Università degli Studi di Salerno

Il presente contributo è uno dei risultati delle attività di ricerca svolte nell’ambito del progetto PRIN 2022KTSBC – Digital Sovereignty in Comparative Perspective: State Authority, Corporate Power and Fundamental Rights in Cyberspace (CUP Master D53D23007300006)

SOMMARIO: 1. Costituzionalismo digitale: cosa, quando e (soprattutto) perché. – 2. La “terza via” dell’Unione europea: tra costituzionalismo e sovranità digitale. – 3. La prospettiva degli Stati membri: uno sguardo comparato. – 3.1. Francia: *souveraineté, marché, sécurité*. – 3.2. Germania: *für eine kollektive und individuelle (wirtschaftliche) digitale Souveränität*. – 3.3. Italia: la “Agenda Digitale Mattarella”. – 4. Sovranità digitale *versus* costituzionalismo digitale. – 5. Costituzionalismo digitale: suona già come un anacronismo?

1. Costituzionalismo digitale: cosa, quando e (soprattutto) perché

Quindici anni sono ormai trascorsi da quando, nell’autunno del 2010, Stefano Rodotà teorizzava la sua “Costituzione per Internet”¹, una *Costituzione infinita*, discendente non già dall’applicazione di una dimensione verticale del potere con norme sovrastatali incorporate nei diritti statali o in esso traslate; bensì frutto di “una costruzione del diritto per espansione, orizzontale”, in quanto risultante da “un insieme di ordini giuridici correlati”².

Dunque, non una Costituzione *subita*, quanto piuttosto una globalmente condivisa, derivante da un processo deliberativo *multi-stakeholder*, con protagonisti gli esponenti governativi, ma anche i rappresentanti del settore privato e della società civile.

Soprattutto, una Carta che si occupasse di disciplinare la tutela dei diritti fondamentali degli individui nella rete e che, al contempo, si preoccupasse di limitare (e di ridistribuire) l’esercizio del potere

nello spazio digitale: quelli che insomma sono, al netto della qualificazione “digitale”, gli scopi “classici” della teoria costituzionale³. Infatti, se dappprincipio – nella seconda metà del Settecento – come conseguenza delle Rivoluzioni americana e francese, l’obiettivo del costituzionalismo era quello di circoscrivere il potere del Sovrano e successivamente, con l’emanazione dei testi costituzionali c.d. “rigidi”, di razionalizzare l’autorità dello Stato, oggi la sua più grande sfida (una delle) è rappresentata dalle nuove tecnologie, o, più esattamente, dalla salvaguardia dei diritti di libertà dell’individuo di fronte alle implicazioni derivanti dal mondo digitale con le logiche di potere che lo governano. E si trova a farlo, il costituzionalismo, confrontandosi con paradigmi del tutto rinnovati rispetto al passato: non vi è più solo un potere (privato o pubblico)⁴ da fronteggiare, non più uno spazio delimitato⁵ da tutelare. A dominare la nuova società digitale – che non ha confini territoriali – non è, infatti, la (sola) autorità statuale, gli *stanchi vecchi giganti di carne*

1. Cfr. RODOTÀ 2010.

2. *Ivi*, p. 351.

3. Sulla nozione di “costituzionalismo” si vedano, tra gli altri, FROSINI 2019; BARBER 2018; GRIMM 2018; SAJÓ 1999; MIRKINE-GUETZÉVITCH 1933. Ha effettuato una disamina esaustiva delle diverse accezioni attribuite al termine CELESTE 2020.

4. Cfr. CAVANI 2023, p. 224.

5. Storicamente maturati nel contesto dello Stato, i valori del costituzionalismo negli ultimi decenni sono stati chiamati a riadattarsi ad una società sempre più globale, in cui la centralità dell’istituzione statale è svanita a causa dell’emergere di altri attori dominanti nel contesto transnazionale. Il mito del legame obbligatorio tra costituzionalismo e Stato è così stato sfatato. Cfr. PREUSS 2010.

e acciaio⁶, ma sono (anche e ancor di più) poteri privati che agiscono “con forme di cogenza e autorità pubbliche”⁷, i nuovi *giganti del web*⁸. Il binomio “diritto-tecnologia”, da sempre esistito nella storia dell’evoluzione umana⁹, diviene così parte di una nuova relazione, questa volta trinomina: “diritto-tecnologia-poteri privati”, la cui definizione è tutta in divenire.

È evidente, l’influenza esercitata dalle nuove tecnologie sulle nostre vite è stata, sin dalla loro primigenia comparsa, significativa; tuttavia, negli ultimi decenni le tecnologie “cyber-digitali” hanno affermato sé stesse come orizzonte indispensabile e imprescindibile per l’esistenza umana, con le evidenti contraddizioni che ne derivano. Se per un verso, infatti, l’avvento e la diffusione di Internet e della rete hanno aperto straordinari scenari di progresso – anche in termini di espressione e

godimento dei diritti fondamentali, prima fra tutte la libertà di manifestazione del pensiero, “pietra angolare dell’ordine democratico”¹⁰ –; per altro verso, gli stessi hanno originato delle nuove forme di soggezione, dinnanzi alle quali le minacce alle prerogative costituzionali poste a tutela dell’individuo si sono fatte più gravi e pericolose¹¹. Se a ciò si aggiunge, poi, che il potere pubblico (o, meglio, il suo abuso) non è più l’unico motivo di apprensione in relazione al rispetto dei diritti fondamentali e alla salvaguardia della democrazia¹², si comprende bene come l’esercizio di definizione e bilanciamento che storicamente il costituzionalismo è chiamato ad assolvere si arricchisce, oggi, di significati e sfide, a tal punto inedite da far parlare di un nuovo “momento costituzionale”¹³.

Una fase *in itinere* e alla cui definizione in molti hanno tentato e stanno tentando di contribuire.

6. Così John Perry Barlow definiva i “Governi del mondo industriale” in BARLOW 1996.

7. Così LOMBARDI 1970, p. 45. Il tema del rapporto tra poteri pubblici e privati non è certamente nuovo alla riflessione giuridica, si citano qui due grandi classici, rispettivamente della dottrina giusprivatista e costituzionalista, ESPOSITO 2003 e BIANCA 1977.

8. L’espressione è presa in prestito da Armando Lamberti che così definisce le grandi piattaforme digitali. Cfr. LAMBERTI 2023. A proposito della commistione tra poteri pubblici e privati nell’era digitale, CELESTE 2021, pp. 105-118, argomenta che: “attraverso sofisticate tecnologie, gli Stati sono oggi in grado di monitorare in generale la vita di milioni di cittadini, interferendo significativamente in aspetti della loro vita privata. Allo stesso tempo, la natura globale dello spazio virtuale ha favorito l’emergere di società private multinazionali come nuovi attori dominanti affianco agli Stati nazione”.

9. Sul punto COSTANZO 2014.

10. Secondo la celebre definizione proposta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 84 del 1969, orientamento confermato altresì nella sentenza n. 126 del 1985, dove definisce la libertà di manifestazione del pensiero “cardine di democrazia nell’ordinamento generale”. In senso analogo, anche le sentenze: n. 11 del 1968, in cui il diritto di cui all’art. 21 Cost. è ritenuto “coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione”; n. 98 del 1968, secondo cui la “libertà di manifestazione del pensiero [...] è ordine dell’ordinamento democratico”; n. 126 del 1985 (già citata), ove si ribadisce “la rilevanza centrale [...] che la libertà di manifestazione del pensiero, anche e soprattutto in forma collettiva, assume ai fini dell’attuazione del principio democratico”. È fin troppo semplice riportare degli esempi di come la rete abbia ampliato la portata di tale diritto: l’implementazione delle piattaforme digitali ha rappresentato un canale straordinario per diffondere le proprie convinzioni politiche o religiose, nonché per organizzare momenti assembleari e di protesta.

11. Come fa notare CELESTE 2021, p. 107 “diffamazione, disinformazione, bullismo, molestie, incitamento all’odio non rappresentano nuovi pericoli del ventunesimo secolo [ma la loro] *variante* online” e, quindi, aggiungo io, il loro potenziale di diffusione su ampissima scala, ha aumentato esponenzialmente il numero (e le modalità) di violazione dei diritti che ledono.

12. Si pensi, in tal senso, alla funzione di vigilanza rispetto alla produzione, diffusione e controllo del flusso informativo messa in atto dalle grandi piattaforme digitali, le quali – in tal modo – hanno preso ad esercitare un potere censorio, privato, che mal si adatta ai principi fondanti dello Stato costituzionale di diritto. Per un approfondimento sul tema si rimanda, tra gli altri, a VASINO 2023; MONTI 2019; GILLESPIE 2018.

13. Così CELESTE 2018, p. 3.

Quella di Rodotà, alla cui riflessione in tema di diritto e tecnologia molto dobbiamo¹⁴, invero non è stata l'unica proposta di regolamentazione costituzionale della rete. Numerose sono state, infatti, le teorizzazioni in materia e diversi i concreti tentativi susseguitesesi dagli inizi del nuovo millennio, quando divenne ormai chiaro che il mito del cyberspazio capace di autoregolarsi e, dunque, naturalmente indipendente e non soggetto alla tirannia e alla *sovranità* statale – così come descritto da John Perry Barlow nella sua *Declaration of the Independence of Cyberspace* – null'altro era che, per l'appunto, un mito¹⁵.

Sotto il profilo teorico, è impossibile esimersi dal citare, innanzitutto, lo scritto *Code and Other Laws of Cyberspace* di Lawrence Lessig, considerato un “classico degli studi giuridici e politici sulla rete”¹⁶, in cui il *codice* – ossia la stessa architettura di Internet – è la *legge*, legge in azione, e, dunque, potenzialmente Costituzione in azione. Mi spiego: a detta di Lessig il complesso delle strutture materiali e immateriali che formano e definiscono la struttura del cyberspazio funge, esso stesso, da meccanismo di regolamentazione della rete. Tale architettura, chiarisce il Nostro, non può continuare ad essere plasmata esclusivamente dalle aziende tecnologiche, mosse da interessi puramente economici, ma deve incorporare i principi costituzionali, in particolare quelli sanciti dalla Costituzione americana, che le consentano di agire in difesa dei diritti fondamentali degli utenti¹⁷.

Si discosta invece dall'idea di una trasposizione diretta di principi già esistenti, la prospettiva del *costituzionalismo sociale* delineata dal giurista tedesco Gunther Teubner, secondo il quale – in considerazione della natura composita e transnazionale della società digitale – i classici processi politici di costituzionalizzazione non sono idonei a delineare la Costituzione della rete, che può di contro originare esclusivamente da un processo

sociale. Sono, cioè, quelli che Teubner definisce i “settori spontanei della società” (agenzie governative, gruppi della società civile, sindacati, ecc.) ad avere il compito di emanare in autonomia norme costituzionali, assorbite dal sistema giuridico e da esso armonizzate, le quali concorrono a realizzare una “moltitudine di Costituzioni civili” della rete¹⁸.

Lo spunto di una pluralità di Carte civili per il digitale, d'altra parte, è ripreso anche dal costituzionalista Gaetano Azzariti che, pur individuando nel carattere della globalità la più efficace risposta in relazione alla tutela dei diritti fondamentali in Internet, mette in guardia sul fatto che un unico documento universalmente valido possa originare una forma di “colonialismo costituzionale” e che, pertanto, sono da preferire più Carte e dichiarazioni, elaborate da vari attori, compresa la società civile¹⁹. Rivaluta, invece, la soluzione di una forma di costituzionalismo globale multilivello Ingolf Pernice, studioso di *Global Constitutionalism*, che immagina una costruzione complessa in cui tutti i sistemi giuridici parziali si completano a vicenda per dare forma a un “quadro costituzionale globale”, in cui il costituzionalismo statale non è assente ma agisce in sincrono con gli attori privati, che detengono un fondamentale ruolo di co-regolazione²⁰.

Ciò detto, e come anticipato, l'idea di una Carta scritta dei diritti di Internet non è rimasta un prototipo teorico, una “mera” astrazione accademica, trovando una sua traduzione pratica nella proposizione di diversi *Internet Bill of Rights* da parte sia di gruppi costituiti in seno alla società civile sia di organizzazioni e istituzioni politiche. Tutti testi che, pur giuridicamente non vincolanti perché sprovvisti di un sistema sanzionatorio e di efficaci meccanismi di attuazione, sono nati con l'obiettivo di promuovere un modello di trasformazione digitale fondato sulla centralità della persona umana,

14. Come pure lo ricorda AZZARITI 2022. Tra gli scritti di Stefano Rodotà in argomento si ricordano, accanto al già citato *Una Costituzione per Internet?*, RODOTÀ 1997, RODOTÀ 2012, RODOTÀ 2014.

15. In controtendenza, continua a sostenere siffatta visione MUELLER 2020, pp. 779-801.

16. Cfr. AMORETTI-SANTANIELLO 2024, p. 33.

17. Cfr. LESSIG 1999; successivamente riedito, LESSIG 2006.

18. Cfr. TEUBNER 2004; nonché TEUBNER 2012.

19. Cfr. AZZARITI 2011, pp. 367-378.

20. Cfr. PERNICE 2016.

nel rispetto di valori e principi universalmente condivisi.

Dal *Marco Civil da Internet* brasiliano, il primo statuto approvato nel 2014 da un Parlamento nazionale contenente “principi, garanzie, diritti e obblighi per l’uso di Internet”, alla *Dichiarazione africana sui diritti e le libertà di Internet* pubblicata, in quello stesso anno, dall’*African Declaration Group*; dal *Code of Ethics for the Information Society*, adottato dall’UNESCO nel 2011, alla *Dichiarazione dei diritti in Internet* redatta nel 2015 da una commissione composta da politici, accademici, rappresentanti di aziende private e ONG e presieduta da Stefano Rodotà.

A sintetizzare questa “costellazione di iniziative che hanno provato ad articolare un insieme di diritti politici, norme di governance, e limitazioni all’esercizio del potere su Internet”²¹ è intervenuto il *Berkman Center for Internet and Society* dell’Università di Harvard coniando l’espressione *digital constitutionalism*²².

Ebbene, questo è il costituzionalismo digitale. Perché ne abbiamo bisogno? Facile a dirsi: un tempo c’era un Re, subito dopo lo Stato, oggi dei *CyberSovrani*. Contro i quali difendersi.

2. La “terza via” dell’Unione europea: tra costituzionalismo e sovranità digitale

Più di tutti, disegnando una “terza via nella governance globale di Internet”²³, è stata l’Unione europea a intraprendere un percorso di progressiva regolamentazione dell’ecosistema digitale.

Dapprincipio, lo ha fatto mediante la diffusione di atti di *soft law*²⁴, come le Raccomandazioni del Parlamento (risale a più di quindici anni fa, ad esempio, la Raccomandazione relativa al “Rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet” del 26 marzo 2009²⁵), le Dichiarazioni del Consiglio (le più recenti “Dichiarazione sull’e-Government” del 6 ottobre 2017, “Dichiarazione di Berlino sulla società digitale e su un governo digitale fondato sui valori” dell’8 dicembre 2020, “Dichiarazione di Lisbona – Democrazia digitale con uno scopo”, del 1° giugno 2021²⁶), le strategie politiche della Commissione (come quella “per il mercato unico digitale in Europa” del 6 maggio 2015²⁷), o infine gli atti adottati congiuntamente dalle tre Istituzioni, tra cui si ricorda la recente “Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale” datata 23 gennaio 2023²⁸.

21. Cfr. GILL–REDEKER–GASSER 2015, p. 2.

22. Tale definizione è stata proposta nel Report di ricerca succitato, nel quale gli Autori hanno passato in rassegna 30 documenti, pubblicati tra 1999 e il 2015, effettuando un’analisi lessicale, sia qualitativa che quantitativa, del concetto di *digital constitutionalism*. Interessante è anche lo studio effettuato da SANTANIELLO–PALLADINO–CATONE–DIANA 2018, pp. 320-333, sulle proposte effettuate dai Parlamenti nazionali sul tema.

23. “Alternativa tanto al modello di *private self-regulation* promosso dagli USA quanto al modello stato-centrico a guida governativa sostenuto dai regimi autoritari”. Cfr. SANTANIELLO 2022, p. 50. Come si avrà modo di dire più avanti, da una parte, gli Stati Uniti – grazie alla copertura del Primo Emendamento in tema di *free speech* e mediante la *Section 230* del *Communications Decency Act* emanata dal Congresso nel 1996 – hanno predisposto un quadro normativo fortemente protettivo per le imprese che operano nella sfera digitale, realizzando un’ampia delega del potere di autoregolamentazione ai privati e, di contro, limitando notevolmente il potere regolatorio degli enti statali; dall’altra parte, la Cina e la Russia – considerando Internet, il web e le piattaforme digitali come infrastrutture tecniche fondamentali, elemento essenziale di una strategia nazionale unitaria – hanno messo in piazza un sistema di governo incentrato sulla centralità dello Stato nella definizione delle regole del *gioco digitale*.

24. La letteratura in tema di *soft law* è piuttosto ampia. Si richiamano qui, per le nozioni di base, MOSTACCI 2008; SOMMA 2008, p. 437 ss.; PASTORE 2003, pp. 5-16.

25. Cfr. European Parliament recommendation of 26 March 2009 to the Council on strengthening security and fundamental freedoms on the Internet (2008/2160(INI)).

26. L’insieme delle Dichiarazioni è consultabile nel [sito web ufficiale del Consiglio](#).

27. I contenuti del documento sono rinvenibili alla pagina [Dipartimento per gli Affari Europei – Strategia per il mercato unico digitale](#).

28. Cfr. European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade (2023/C 23/01).

Successivamente, sotto la spinta della giurisprudenza delle Corti europee, in specie le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, tramite l'emanazione di atti aventi la cogenza della legge. Prima di passare in rassegna questi ultimi, ha senso riflettere proprio sull'operato della CGUE e, in particolare, su quanto i suoi giudizi abbiano assunto un valore prescrittivo e, non meno importante, in quale misura essi abbiano influito sulla decisione del legislatore europeo di (ri)appropriarsi del suo ruolo di *lawmaker* in ambito digitale²⁹.

Storicamente la Corte di giustizia europea ha ricoperto un ruolo fondamentale per l'acquisizione di una posizione di centralità nell'ordinamento dell'Unione da parte dei diritti fondamentali; ruolo che si è confermato di primaria importanza nella materia dell'*Internet governance*, dal momento che l'apporto della Corte è stato decisivo per l'operatività in ambito digitale dei valori e dei principi sanciti dai Trattati e dalle Carte europee³⁰. Nella sua attività di interpretazione creativa la CGUE ha, infatti, attribuito a disposizioni pensate per operare in un ambiente analogico e, secondo alcuni Autori, talvolta "in aperto contrasto con il tenore letterale" delle stesse³¹, una portata ben più ampia, suscettibile di produrre effetti orizzontali diretti nei confronti di soggetti privati, rispetto a quella che era stata loro attribuita *ab origine*. Paradigmatica è l'interpretazione proposta per gli artt. 7 e 8

della Carta dei diritti fondamentali, che tutelano, rispettivamente, la vita privata e i dati personali. In una corposa giurisprudenza emanata tra il 2014 e il 2015 (nell'ambito della quale rientrano le emblematiche sentenze C-131/12, *Google Spain SL e Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González*, 2014; C-293/12 e C-594/12, *Digital Rights Ireland Ltd c. Minister for Communications, Marine and Natural Resources e a. e Kärntner Landesregierung e a.*, 2014; C-362/14, *Maximillian Schrems c. Data Protection Commissioner*, 2015)³², la Corte di giustizia dell'Ue, assumendo come base del proprio ragionamento i contenuti della direttiva 95/46/CE³³, ha affermato il principio della tutela della privacy digitale nei confronti della posizione di (sempre maggior) potere assunta dagli algoritmi, dall'intelligenza artificiale e dai motori di ricerca in generale. Nello specifico, nella sentenza *Google Spain*, la CGUE – considerando i motori di ricerca, come *Google*, responsabili del trattamento dei dati personali e ritenendoli quindi soggetti agli obblighi della direttiva in oggetto – ha riconosciuto agli utenti la possibilità di rivolgersi agli stessi motori di ricerca per ottenere la rimozione degli indici di informazioni personali obsolete, irrilevanti o infondate sancendo così il "diritto alla deindicizzazione" (o "diritto all'oblio")³⁴. Nell'ambito della pronuncia *Digital Rights Ireland*, poi, la Corte ha dichiarato

29. Una simile riflessione, in effetti, andrebbe estesa anche ai livelli nazionali di governo, dove le Alte Corti – nella loro attività interpretativa creativa – negli ultimi decenni si sono mostrate decisamente attive nei silenzi del legislatore. La letteratura sul tema è sterminata, in questa sede non ci si può esimere dal citare un "classico" sui rapporti tra Corte e legislatore: ZAGREBELSKY 1981.

30. Sui principali profili di distinzione giuridica tra diritti fondamentali e valori si veda, in particolare, BARATTA 2019; CANNIZZARO 2018.

31. Così POLLICINO 2023, p. 579; si veda anche POLLICINO 2018, pp. 138-163.

32. Accanto a queste, tra le sentenze della Corte di giustizia riguardanti il trattamento di dati personali, si ricordano: Corte di giustizia, sentenza del 17 luglio 2014, cause riunite C-141/12 e C-372/12, *Y.S. e a.*; Corte di giustizia, sentenza del 2 ottobre 2014, causa C-127/13 P, *Strack/Commissione*; Corte di giustizia, sentenza dell'11 dicembre 2014, causa C-212/13, *Ryneš*; Corte di giustizia, sentenza del 16 aprile 2015, cause riunite da C-446/12 a C-449/12, *Willems e a.*; Corte di giustizia, sentenza del 16 luglio 2015, causa C-615/13 P, *ClientEarth e PAN Europe/EFSA*; Corte di giustizia, sentenza del 16 luglio 2015, causa C-580/13, *Coty Germany*; Corte di giustizia, sentenza del 1° ottobre 2015, causa C-201/14, *Bara e a.*; Corte di giustizia, sentenza del 1° ottobre 2015, causa C-230/14, *Weltimmo*.

33. Cfr. Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

34. Tale decisione rappresenta non solo un passaggio fondamentale per il riconoscimento del diritto all'oblio, ma – secondo alcuni Autori – anche un caso emblematico di gestione "privatizzata" dei diritti fondamentali. La Corte, infatti, affida interamente ai motori di ricerca il compito di equilibrare l'interesse collettivo alla diffusione

l'invalidità della direttiva 2006/24/CE sulla conservazione dei dati, giudicata viziata perché incidente in misura sproporzionata sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale così come predisposti dalla direttiva 95/46/CE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue. Infine, con la decisione *Schrems I*, i giudici europei hanno invalidato il *Safe Harbor*, il regime atto a regolare il trasferimento di dati tra Ue e USA, ritenendolo non idoneo a garantire il principio della protezione dei dati personali sancito dall'art. 25 della direttiva 95/46/CE, secondo cui i dati personali possono essere trasferiti solo verso Paesi con un livello di protezione equivalente a quello europeo.

Al di là dell'ovvia considerazione sull'importanza strategica attribuita alla protezione dei dati personali online e alla volontà del giudice europeo di affermare con decisione il quadro delineato in materia nell'ambito dell'Ue, l'insieme di questa giurisprudenza mostra chiaramente come i *digital rights* abbiano per lungo tempo trovato una loro tutela esclusivamente a livello giurisdizionale, di fronte a un legislatore inizialmente inerme e poi sempre più in affanno. Ad una prima fase, intorno agli inizi del Duemila, caratterizzata dal dominio del liberismo digitale e dalla tutela incontrastata del principio di libera concorrenza di mercato, ne è seguita una seconda in cui le istituzioni europee – pur comprendendo la necessità di imbrigliare il crescente potere dei soggetti privati in rete – si sono trovate impreparate nel loro compito di normazione della sfera digitale, complice anche un dibattito politico particolarmente conflittuale.

In questo senso, le decisioni della CGUE hanno fornito un apporto significativo alla regolamentazione della materia, innanzitutto per quel

che riguarda la protezione dei dati personali, contribuendo alla definizione del *General Data Protection Regulation* (GDPR), il Regolamento sul trattamento dei dati personali e la privacy approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2016 ed entrato in vigore nel 2018³⁵. Tale atto ha, infatti, inaugurato una stagione di intensa attività legislativa delle istituzioni europee in materia digitale; stagione che, passando per l'emanazione dell'*Artificial Intelligence Act* (AIA), del *Cybersecurity Act* e del *Cyber Solidarity Act* (CSA) – rispettivamente atti a disciplinare gli ambiti dell'intelligenza artificiale e della sicurezza informatica –, è culminata, da ultimo, nell'adozione del *Digital Services Package* (DSP), composto dal *Digital Services Act* (DSA) e dal *Digital Markets Act* (DMA), contenente norme e principi volti ad assicurare argini più solidi ai poteri delle piattaforme online, con specifico riguardo alle attività di *content moderation*.

Ora, ad ispirare questa prolifica attività normativa³⁶ è stata certamente, e come detto, una rinnovata volontà da parte del legislatore europeo di salvaguardare i diritti fondamentali e di assicurare la tenuta dell'ordinamento democratico nell'ecosistema digitale, ma non solo. Si è, infatti, fatta strada negli orientamenti delle istituzioni dell'Ue il progetto della realizzazione di una *sovranità digitale* europea.

Impiegata per la prima volta in ambito europeo nei pareri del Comitato europeo delle Regioni e del Comitato economico e sociale europeo, la nozione di sovranità digitale è diventata ben presto d'uso comune nei discorsi dei leader politici e nei documenti ufficiali dell'Ue³⁷, fino ad approdare, di recente, nella dicitura "Technological Sovereignty, Security and Democracy" relativa agli ambiti di competenza della nuova vicepresidenza esecutiva,

delle informazioni con il diritto individuale alla loro rimozione. Un'operazione, ha ribattuto Oreste Pollicino, che "dovrebbe essere di esclusiva attribuzione di un'autorità giurisdizionale o para-giurisdizionale e la cui delega, quasi in bianco, a un operatore privato, senza le adeguate garanzie procedurali [...] non può fare altro che amplificarne il potere". Cfr. POLLICINO 2023, p. 582. Per un'analisi di questa e delle altre sentenze in esame si vedano anche AMALFITANO-FERRI 2024, pp. 1-34 nonché FINOCCHIARO 2015, pp. 779-799.

35. Per una disamina degli interventi normativi europei in tema di protezione dei dati personali si veda SPINIELLO 2018.

36. Secondo alcuni addirittura "ipertrofica". Sul punto Cfr. POLLICINO 2023, p. 589.

37. Una ricostruzione dell'utilizzo del termine *digital sovereignty* in ambito europeo è stata effettuata da ALPINI 2022, pp. 144-152.

costituita in seno alla Commissione von der Leyen II e attribuita a Henna Virkunnen³⁸. Fortemente evocativa, la summenzionata locuzione consente di comprendere l'accezione che l'Unione europea ha dato ad un concetto, qual è quello di *digital sovereignty*, estremamente polisemantico³⁹: nella costruzione europea, infatti, la sovranità tecnologica è posta in diretta correlazione con il tema della sicurezza e con i valori della democrazia.

In un contesto in cui il mercato dei prodotti e dei servizi digitali è dominato dalle multinazionali americane e cinesi, che conseguentemente impongono proprie regole e principi propri al funzionamento dello stesso, l'Unione europea pare aver sentito, forte, la necessità di porre un argine all'influenza delle (per non dire soggezione rispetto alle) aziende tecnologiche straniere. Muovendo dalla considerazione che il modello statunitense lascia un arbitrio incondizionato agli attori privati non sottoponendoli ad alcun tipo di controllo governativo, mentre quello cinese, antitetivamente, presuppone una supervisione governativa decisamente invasiva, l'Ue – per bocca della Commissione⁴⁰ – ha individuato nella risposta europea l'unica via percorribile perché capace di combinare lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e la concorrenza tra gli attori economici con elevati *standard* di protezione dei diritti fondamentali in rete.

La *ratio* delle rivendicazioni di sovranità europee è, quindi, da individuarsi nella necessità di fronteggiare il rischio di un'eccessiva dipendenza rispetto ai Paesi non-Ue fornitori di servizi digitali,

cosa che – oltre ad incidere sullo sviluppo economico dell'Unione – è suscettibile di esporre i cittadini Ue a potenziali violazioni dei diritti fondamentali, ai quali, peraltro, i *digital service provider* stranieri non è certo riescano a garantire un adeguato livello di protezione. L'Unione europea, invece, tramite gli investimenti nelle (e il controllo delle) infrastrutture digitali, ha l'ambizione di “mantenere inalterati i valori fondamentali di rispetto della democrazia e dei diritti umani di fronte alle sfide della società digitale globale”⁴¹.

L'originalità del progetto digitale europeo, la famosa “terza via” cui si faceva cenno in apertura del paragrafo e poc'anzi ripresa, risiede proprio in questo: nel tentativo di combinare il concetto di costituzionalismo digitale con quello di sovranità digitale, in ottemperanza al principio secondo cui la progressione delle infrastrutture digitali europee deve avvenire sotto l'egida dei valori fondanti dell'Unione (solidarietà e inclusione, libertà di scelta, partecipazione, sicurezza in rete e sostenibilità, primi fra tutti).

3. La prospettiva degli Stati membri: uno sguardo comparato

Se gli assi portanti del discorso europeo su costituzionalismo e sovranità digitale sono tali, si può dire che i medesimi interessi muovano le politiche (e l'operato) degli Stati membri? Per (tentare di) rispondere a questo interrogativo, è parso utile analizzare la posizione assunta da tre ordinamenti

38. In carica dal 1° dicembre 2024, la Commissione von der Leyen II ha inserito tra le proprie priorità la questione digitale, con l'obiettivo di implementare efficacemente la normativa da ultimo adottata (il *Digital Services Act* e il *Digital Markets Act*), aumentando al contempo gli investimenti nelle tecnologie chiave, a partire dall'intelligenza artificiale. Per il discorso di insediamento della Presidente Ursula von der Leyen si veda: *Speech by the President at the European Parliament Plenary on the new College of Commissioners and its programme*.

39. Numerosissime sono le definizioni proposte intorno al concetto di *digital sovereignty*. Seppur ormai risalente, ha senso ricordare il contributo offerto da Stephane Couture e Sophie Toupin che ne hanno analizzato i diversi significati proposti, mappando circa cinquanta articoli e testi accademici. Cfr. COUTURE–TOUPIN 2019, pp. 2305–2322. Un'operazione analoga, partendo dalla nozione di *data sovereignty*, è stata effettuata da HUMMEL–BRAUN–TRETTER–DABROCK 2021, pp. 1–17. Ciò detto, pare opportuna una precisazione terminologica relativamente ai concetti di sovranità tecnologica e sovranità digitale, talvolta erroneamente utilizzati come sinonimi. Infatti, secondo Hellmeier e von Scherenberg, mentre la sovranità digitale “si concentra su azioni, competenze e meccanismi di controllo nel mondo digitale”, il concetto di sovranità tecnologica è “più ampio” e include “normative e relazioni a livello internazionale”. Cfr. HELLMEIER–VON SCHERENBERG 2023, pp. 9–10. L'accezione attribuita, in particolare al concetto di *technology sovereignty*, dalle istituzioni europee è ben chiarita da EDLER 2024.

40. A tal proposito, si veda anche EUROPEAN COMMISSION 2020.

41. Cfr. CELESTE 2021-A, p. 180.

europei in particolare: la Francia, la Germania e l'Italia. La ragione della scelta dei primi due Paesi è presto detta: la Francia e la Germania sono, tra gli Stati membri dell'Unione, quelli che maggiormente si sono impegnati nel campo della sovranità digitale, promuovendo sin dal principio un discorso strategico a livello nazionale. Inoltre, lo Stato francese e quello tedesco hanno stipulato tra loro diverse intese finalizzate a realizzare programmi congiunti in materia digitale⁴². La *ratio* di inserire l'Italia nell'alveo della comparazione va, invece, ricercata nelle peculiari caratteristiche assunte dal dibattito sulla sovranità digitale nel nostro Paese, arrivando quasi ad assumere una biforcazione di significati nell'indirizzo politico promosso dal Governo e nei discorsi politici pronunciati dal Presidente della Repubblica.

3.1. Francia: *souveraineté, marché, sécurité*

Non è certo un mistero che in Francia l'interesse intorno al tema della sovranità digitale, la *souveraineté numérique*, abbia incrociato la prospettiva europea. È stato proprio il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ad invocare, durante l'*Internet Governance Forum* di Parigi del 2018, la creazione del citato modello europeo di governance di Internet, basato su forme di regolamentazione democratica⁴³; così come, nel giugno 2020, è stata la Francia (insieme alla Germania) a perorare il progetto Gaia-X per la creazione di una

piattaforma di *cloud computing* europea basata sui valori dell'Ue⁴⁴.

Ben prima di quegli anni, va detto, la nozione di sovranità digitale – oltre ad essere utilizzata in numerosi discorsi politici e della stampa⁴⁵ – era stata posta a fondamento del progetto *Andromède*, relativo allo sviluppo di un ecosistema digitale incentrato su un “cloud sovrano” e lanciato dal governo francese nel 2011 con l'obiettivo di competere economicamente con le imprese estere in un mercato percepito come promettente. “Il faut absolument que nous soyons capables de développer une alternative française et européenne dans ce domaine, qui connaît un développement exponentiel, que les Nord-Américains dominent actuellement”, aveva sostenuto con forza il Primo Ministro François Fillon al momento della presentazione del progetto⁴⁶. D'altra parte, l'obiettivo di promuovere l'industria francese nel settore tecnologico per contrastare il monopolio americano era stato dichiarato in tempi non sospetti, quando nel 1966, sotto la Presidenza di De Gaulle, venne istituita una Commissione col compito di varare un *Plan Calcul*, un piano informatico per lo Stato francese⁴⁷.

Arenatosi a causa del mancato raggiungimento di un accordo tra due dei tre partner coinvolti nell'iniziativa, *Andromède* è stato rimpiazzato nell'anno successivo da due diverse proposte (*Cloudwatt* e *Numergy*), che, pur formalizzatesi in un'infrastruttura tecnologica operante grazie soprattutto all'ingente finanziamento predisposto dallo Stato

42. Da ultimo, ad esempio, i due Paesi hanno sottoscritto una dichiarazione d'intenti comune finalizzata a rinforzare la cooperazione nell'ambito della sovranità digitale e amministrazione pubblica.

43. Cfr. MACRON 2018.

44. Come noto, la realizzazione del progetto Gaia-X è andata incontro a numerosi ostacoli: il coinvolgimento nell'iniziativa dei *big player* americani (AWS, Microsoft, Google, IBM) e cinesi (Huawei), ha indotto diversi partner europei ad abbandonare, ritenendo che le interferenze straniere facessero venire meno la ragion d'essere di Gaia-X. D'altronde, come hanno evidenziato Francesco Amoretti e Mauro Santaniello, è decisamente “difficile e complesso realizzare le condizioni di esercizio di un potere sovrano in un mondo, come quello digitale, caratterizzato da interdipendenze, *path dependencies* ed effetti di scala e di network”. Cfr. AMORETTI-SANTANIELLO 2024, p. 39.

45. È interessante, a tal proposito, notare la mutazione che ha riguardato il concetto di sovranità digitale nel dibattito pubblico francese: dall'espressione *souveraineté* – che trasmette l'idea secondo cui qualsiasi servizio o tecnologia digitale deve essere svolto esclusivamente a livello nazionale – si è passati a *confiance*, termine che sta ad indicare l'adozione di una prospettiva euro-rivolta, per cui le ambizioni digitali francesi si realizzano nel più ampio quadro dell'Unione europea. Sul punto DESFORGES 2023, pp. 127-133.

46. Cfr. FILLON 2010.

47. Cfr. INSTITUT D'HISTOIRE DE L'INDUSTRIE 1998.

francese, si sono arrestate dopo un iniziale periodo di funzionamento⁴⁸.

Le motivazioni che hanno accompagnato la (tentata) nascita del *cloud à la française*, inducono a pensare che lo sviluppo di un ecosistema digitale in Francia si sia saldato, almeno agli inizi, ad una dimensione per lo più economica. Tale carattere, d'altra parte, viene in luce altresì dai contenuti del *New Industrial France* del 2013⁴⁹ sostenuto dall'allora Ministro dell'economia e della ripresa industriale Arnaud Montebourg. I trentaquattro piani di ripresa nazionali di cui si componeva il programma trattavano la materia digitale sotto diversi aspetti (*Big data*, *Cloud computing*, *Cybersecurity*, ecc.), ma ognuno di loro era per lo più connesso all'esigenza di tutela nei confronti dello spionaggio economico estero e, in maniera solo incidentale, all'opportunità di prevedere un sistema di protezione dei dati personali e dei dati strategici aziendali.

A segnare un'inversione di rotta, spostando i riflettori sul tema della sicurezza, sono state le clamorose rivelazioni effettuate da Edward Snowden nel giugno 2013 sulla massiccia attività di sorveglianza messa in atto da parte della *National Security Agency* (NSA) nei confronti dei cittadini statunitense e non solo. Il c.d. *datagate*, in Francia come altrove nel mondo, ha suscitato un'ondata di indignazione tale da tradursi nell'adozione (o quanto meno nella proposizione) di numerose iniziative in materia di sicurezza digitale. Pochi mesi dopo lo scandalo, nel febbraio 2014, l'allora Ministro della difesa francese Jean-Yves Le Drian si è fatto infatti promotore del *Pacte défense cyber*, "50 mesures pour changer d'échelle", una strategia di cybersecurity che postulava un approccio "a cerchi concentrici"⁵⁰ con un primo livello di pertinenza dei sistemi interni del Ministero, un secondo relegato al settore industriale per lo sviluppo di soluzioni nazionali e un terzo contemplante una collaborazione con l'Unione europea.

Dunque, una strategia che, pur privilegiando l'approccio nazionale, non escludeva di ricorrere a soluzioni europee quando necessario, evitando la dipendenza da attori extra-Ue. La volontà della Francia di mantenere il controllo sulle tecnologie digitali senza isolarsi dalla prospettiva di una cooperazione europea è stata, peraltro, confermata dal ruolo chiave che il Paese ha assunto nell'adozione degli ultimi atti europei in materia, i già citati *Cybersecurity Act*, *Digital Services Act* e *Digital Markets Act*. Il disegno digitale francese, dunque, non sembrerebbe tanto volto a "promuovere l'indipendenza totale o l'autarchia, ma [ad] esprimere il desiderio di scegliere liberamente alleanze per garantire l'autonomia strategica della Francia"⁵¹, che comunque si inserisce nel quadro della ricerca di un'autonomia strategica europea.

Ciò detto, per quanto l'asse Francia-Ue sia evidentemente solido nelle strategie di governance di Internet, nell'approccio francese alla *souveraineté numérique* viene in rilievo una marcata attenzione alla dimensione economica, correlata alle opportunità intraviste nel mercato della *cybereconomy*, e a quella securitaria, che si esplica soprattutto nell'ambito della difesa avverso le ingerenze straniere nel dominio della rete; decisamente meno forte pare essere, invece, l'*appel* esercitato dal tema della tutela virtuale dei diritti fondamentali *lato sensu*. In quest'ottica, la *Loi pour une République numérique* (*Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016*), approvata nell'alveo dell'applicazione del GDPR, rappresenta un'occasione mancata. Ad una denominazione altisonante, iperbolica, come definita dal Consiglio di Stato, non è corrisposta la predisposizione di contenuti di egual spessore, essendo assente sia la previsione di nuovi strumenti giuridici di tutela (la legge si limita ad approfondire meccanismi già esistenti) sia una seria riflessione sul tema della sovranità digitale⁵². Grossomodo, una simile considerazione può essere mossa altresì nei confronti della *Loi numérique* (*Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et*

48. Sul punto HENNI 2015.

49. Cfr. MONTEBOURG 2013.

50. Cfr. DESFORGES 2023, p. 166.

51. Così DANET-DESFORGES 2020, p. 195.

52. Un'analisi approfondita dei contenuti della *Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016* è stata proposta da CLUZEL-MÉTAYER 2017.

à réguler l'espace numérique), entrata in vigore nel maggio 2024, la quale, oltre a limitarsi a ripetere il testo dei neonati regolamenti europei DMA e DSA, appare “estremamente tecnica, poco intellegibile e non sempre rispondente ad un filo logico”⁵³.

Tutto ciò fa certamente perdere di senso alle importanti dichiarazioni rilasciate da Emmanuel Macron in occasione del *Forum de Paris sur la paix* del 2018, nell'ambito del quale, tra le altre cose, aveva espressamente collegato la regolazione dello spazio digitale alla finalità di creare “tecnologie per il bene comune”⁵⁴. Tema questo che, a mio dire, merita un ben più ampio spazio di riflessione rispetto a quello che gli si potrebbe offrire in questo scritto e che, pertanto, ci si riserva di approfondire in altro momento.

3.2. Germania: für eine kollektive und individuelle (wirtschaftliche) digitale Souveränität

Che la Germania abbia occupato, parimenti alla Francia, un ruolo di prim'ordine nell'affermazione del concetto di sovranità digitale a livello europeo è stato detto. Per corroborare quest'affermazione basti qui giusto ricordare la centralità riconosciuta all'obiettivo di “expand the EU's digital sovereignty”⁵⁵ dalla presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione nel luglio 2020. Tuttavia, a differenza della Francia, dove come si è visto le prime iniziative sull'autonomia tecnologica sono piuttosto datate, in Germania i discorsi sulla *digitalen Souveränität* hanno iniziato a prender forma solo a partire dal 2013 come conseguenza delle rivelazioni di Edward Snowden.

Risale a quell'anno, infatti, la presentazione da parte di *Deutsche Telekom* di un progetto per

la creazione di un *Internetz*, un Internet pensato per instradare solo in tedesco tutti i dati sul traffico a livello nazionale⁵⁶; proposta che ha seguito la sospensione del rilascio di autorizzazioni per il trasferimento di dati dalla Germania a paesi non Ue da parte della Conferenza delle Autorità Nazionali Tedesche per la Protezione dei Dati⁵⁷.

Il c.d. “effetto Snowden” in terra tedesca non si è però limitato a questo: nel dicembre 2013 è stato, infatti, stipulato un contratto di coalizione tra i partner di governo CDU/CSU e SPD, incentrato primariamente sull'attuazione di “misure per riconquistare la sovranità tecnologica” al fine di proteggere la libertà e la sicurezza in rete⁵⁸. Tali misure includevano anche l'elaborazione della *Gesetzes zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme* (anche conosciuta come *IT-Sicherheitsgesetz*, Legge sulla sicurezza IT)⁵⁹, entrata in vigore nel 2015 e successivamente emendata nel 2021, contenente obblighi per i gestori di infrastrutture critiche (come l'energia, l'acqua, la sanità o le telecomunicazioni) in relazione all'aumento della sicurezza informatica delle rispettive reti. A due anni di distanza, poi, e più esattamente nell'aprile 2017, una nuova iniziativa governativa ha dato vita al *Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (ZITiS)*, l'Ufficio Centrale per la Tecnica dell'Informazione nel Settore della Sicurezza, con il compito principale di supportare le agenzie di sicurezza nel trattamento delle tecnologie informatiche e nella gestione delle informazioni digitali, con particolare attenzione alla sicurezza nazionale. Sempre per mano del Governo, inoltre, nel 2021 è stata fondata l'*Agentur für Innovation in der Cybersicherheit (Cyberagentur)*, l'Agenzia per

53. Per una critica della *Loi numérique* si veda MOURON 2024, pp. 35-39.

54. Cfr. *Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberspace*, Paris Peace Forum.

55. Cfr. PRESIDENZA TEDESCA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 2020.

56. Cfr. HON-MILLARD-SINGH et al. 2016.

57. Cfr. *Pressemitteilung der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder vom 24 Juli 2013*.

58. Cfr. CDU-CSU-SPD 2013. In particolare, la politica digitale del governo costituitosi sulla base di tale accordo venne organizzata nei Dipartimenti dell'Economia, dell'Interno e dei Trasporti, foriero ciascuno di misure contemplanti diversi obiettivi: il Ministero dell'Interno fece suo il tema della sicurezza dell'infrastruttura digitale; quello dei Trasporti si pose come priorità la promozione della guida automatizzata e connessa e l'espansione dell'infrastruttura a banda larga; il Ministero federale dell'Economia perseguendo un concetto di politica digitale più ampio rispetto agli altri due, nel marzo 2016 adottò la “Strategia digitale 2025” elencando complessivamente dieci campi d'azione. Per un approfondimento sul punto si rimanda a MISTEREK 2017.

59. Per un commento alla legge si rimanda a HILGERT 2015.

l'innovazione nella sicurezza informatica, con lo scopo di sviluppare tecnologie di sicurezza informatica con vantaggi strategici per la sicurezza interna ed esterna e, quindi, con l'obiettivo di rafforzare le tecnologie e i sistemi informatici tanto a livello nazionale quanto in prospettiva europea, "garantendo così la sovranità tecnologica della Germania e dell'Europa"⁶⁰. Negli ultimi anni, invece, il discorso sulla *digitalen Souveränität* sembra aver incrociato maggiormente la prospettiva della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, in modo da ridurre le "dipendenze dai fornitori di software nell'amministrazione federale" e di garantire "l'indipendenza del produttore" nell'amministrazione pubblica.

L'insieme di queste disposizioni evidenzia la palese volontà, da parte degli organi di governo tedeschi, di attribuire una dimensione marcatamente economica al concetto di sovranità digitale, dal momento che le stesse (disposizioni) sono nate con lo scopo di proteggere l'infrastruttura informatica e i dati delle aziende tedesche, da un lato, e di promuovere la competitività e l'indipendenza tecnica della Germania come sede commerciale e tecnologica, dall'altro.

Il paradigma economico, peraltro, viene in rilievo anche in una seconda dimensione – del tutto peculiare – che connota la strategia digitale tedesca: quella individuale. Un gran numero di raccomandazioni volte a rafforzare la sovranità digitale tedesca tratta il tema dell'alfabetizzazione digitale e, più in generale, richiama l'attenzione sui diritti dei cittadini (*rectius* dei consumatori) in rete. In effetti, la necessità di proteggere la *sovrannità* degli individui nel loro ruolo di consumatori di servizi digitali è stata sottolineata in Germania ben prima dell'inizio del dibattito politico sulla sovranità digitale. La *Charta Verbrauchersouveränität in der digitalen Welt*, "Carta della sovranità dei consumatori nel mondo digitale", redatta dal Ministero federale

per l'alimentazione, l'agricoltura e la protezione dei consumatori nel 2007, sottolineava l'importanza della sicurezza informatica come garanzia del diritto alla "autodeterminazione informativa". Oggi, invece, la tutela della sovranità dei consumatori digitali si esplica principalmente nelle opportunità offerte ai cittadini di utilizzare le tecnologie e i contenuti digitali in modo responsabile e autodeterminato, tant'è che nel 2017 il *Sachverständigenrat für Verbraucherfragen* (Consiglio consultivo tedesco per gli affari dei consumatori) ha definito la sovranità digitale come "capacità di agire e libertà di decisione dei consumatori nel mondo digitale, assumendo diversi ruoli: come attori di mercato, come cittadini consumatori all'interno della società e come *prosumer* nei social network"⁶¹.

Oltre alla sovrapposizione della dimensione individuale ed economica della sovranità digitale, è stata osservata anche una fusione con la dimensione statale⁶².

In ultima analisi, la dimensione statale e quella individuale sembrano coesistere nella strategia tedesca della *digitalen Souveränität*, entrambe tuttavia si sviluppano sotto l'egida del paradigma economico. Pertanto, l'attenzione ai diritti individuali online non può dirsi rientrare nell'alveo della tutela dei diritti fondamentali generalmente intesi, in quanto l'individuo – essendo concepito come consumatore – acquisisce dignità di tutela perché strumentale alla salvaguardia del mercato.

3.3. Italia: la "Agenda Digitale Mattarella"

Il contributo dell'Italia al discorso sulla sovranità digitale è ben più esiguo rispetto a quello fornito delle vicine Francia e Germania. Una timidezza, quella italiana, che non si riscontra solo nell'apporto offerto al dibattito europeo, ma trova un suo riflesso anche nelle politiche nazionali. L'attuale esecutivo, in carica dall'ottobre 2022, ha inaugurato il suo "corso digitale" con la

60. Cfr. BOECK 2018.

61. Cfr. POHLE 2020, p. 16. Della stessa Autrice si veda anche POHLE–THORSTEN 2021, pp. 319–340.

62. Julia Pohle riporta l'esempio di come, nella discussione sugli aspetti della sicurezza e della politica interna, l'uso autodeterminato dei servizi e delle tecnologie digitali venga presentato come un prerequisito per cittadini e lavoratori responsabili e digitalmente sovrani. A tal proposito ricorda che nel documento tematico sulla sovranità digitale della pubblica amministrazione, l'*IT Planning Council* – l'organo direttivo politico dei governi federale e statale per il coordinamento IT – definisce la sovranità digitale come "le capacità e le possibilità degli individui e delle istituzioni di essere in grado di esercitare il loro ruolo nel mondo digitale in modo indipendente, autodeterminato e sicuro". Cfr. POHLE 2020, p. 17.

soppressione del Ministero dell'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)⁶³, concentrando principalmente i propri sforzi in materia sull'ammodernamento digitale delle pubbliche amministrazioni e sulla realizzazione di infrastrutture di rete a banda larga, entrambi rientranti negli obiettivi del PNRR. Si può dire infatti che il *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* (PNRR) – il pacchetto di investimenti e riforme predisposto dal Governo italiano nell'ambito del *Next Generation EU*, il programma voluto dall'Unione europea per favorire il rilancio degli Stati membri dopo la pandemia Covid-19 – sia stato, insieme ai regolamenti Ue, l'insieme di misure che maggiormente ha inciso sull'ambito digitale in Italia.

Non una grande attenzione è stata quindi rivolta alla *digital challenge* nel nostro Paese. Di più, alcuni recenti fatti di cronaca hanno indotto a pensare che il progetto di sovranità digitale europea possa essere minato proprio dal più “sovranista”, per sua stessa ammissione, dei governi dell'Ue⁶⁴.

In questo contesto di apparente abulia (se non addirittura tentata contrarietà), una posizione del tutto differente è occupata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Facendo sua una narrazione fondata su assiomi euro-rivolti, Mattarella ha dedicato grande attenzione alla questione,

sviluppando – si può dire – una sorta di personale “Agenda Digitale”. In numerosi discorsi, anche piuttosto risalenti, egli ha infatti posto l'accento sui temi legami al mondo virtuale, e precipuamente sul concetto di sovranità digitale, attribuendovi un'accezione analoga a quella maturata nel contesto dell'Unione europea, dove – come si è visto – costituzionalismo e sovranità digitale trovano una loro sintesi.

In occasione del XV simposio COTEC Europa⁶⁵ “Culture meets innovation”, tenutosi a Braga nel maggio 2022, il Presidente della Repubblica, nell'incentrare il suo discorso sul legame indissolubile tra innovazione e cultura, ha evidenziato la necessità di imprimere un'accelerazione al “raggiungimento di una *sovranità europea* [...] per quanto riguarda il campo tecnologico”, interrogandosi, al contempo, su come fare a ribadire la centralità della persona in modelli determinati “da superintelligenze dallo sviluppo potenzialmente autonomo”, con un esplicito riferimento all'intelligenza artificiale e al *machine learning*⁶⁶.

Due anni dopo – nella XVII edizione del simposio COTEC tenutosi a Las Palmas de Gran Canaria nel settembre 2024 dall'emblematico titolo “Sovranità tecnologica” – Mattarella ha, quindi, ripreso e approfondito le sue riflessioni. Perorando

63. Le funzioni del MITD, riabilitato all'avvio del Governo c.d. “Conte-II” e rafforzato dall'Esecutivo c.d. “Draghi”, sono state delegate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Transizione digitale Alessio Butti.

64. Sono a tutti note le indiscrezioni fatte trapelare dall'agenzia di stampa *Bloomberg* sull'accordo che sarebbe stato concluso tra la Presidente del Consiglio Meloni e Elon Musk per un (decisamente cospicuo) investimento italiano nella sua società di telecomunicazioni *SpaceX*. Va comunque precisato che la notizia è stata smentita con fermezza in una nota di Palazzo Chigi del 6 gennaio 2025: “La Presidenza del Consiglio dei ministri smentisce che siano stati firmati contratti o presi accordi tra il Governo italiano e la società *SpaceX* per l'utilizzo del sistema di comunicazione satellitare *Starlink*”. Cfr. Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Sistema di comunicazioni satellitari Starlink, la nota di Palazzo Chigi*, 6 gennaio 2025. A tal proposito si ricordi che l'Unione europea ha avviato, oramai da diversi anni, una propria politica spaziale: Consiglio europeo, *Politica spaziale dell'UE*.

65. La “Fondazione COTEC” è stata costituita in Italia – sul modello *Fundación Cotec* di Spagna e parallelamente all'*Associação Cotec* del Portogallo – il 21 aprile 2001 al fine di “incoraggiare e promuovere azioni finalizzate al miglioramento della competitività tecnologica dell'Italia e di individuare le migliori politiche pubbliche per ottimizzare il patrimonio della ricerca e rafforzare le capacità industriali del nostro Paese”. La collaborazione tra le tre Fondazioni si sostanzia nei Simposi annuali, durante i quali i Capi di Stato dei tre Paesi – che le presiedono – si incontrano “per delineare azioni comuni sui temi della politica dell'Innovazione ed attivare iniziative specifiche di collaborazione”. Per maggiori informazioni sulla storia e gli obiettivi della Fondazione COTEC consultare il relativo [sito web](#).

66. Cfr. *Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al XV Simposio COTEC Europa “Culture meets innovation”*.

l'importanza della realizzazione nell'ambito delle nuove tecnologie di "campioni europei espressione di sovranità condivisa", ha incitato a colmare il divario rispetto alle grandi potenze tecnologiche rappresentate dagli Stati Uniti e dalla Cina. A questo proposito, ha però specificato che sovranità tecnologica non significa chiusura, arroccamento o protezionismo – atteggiamenti che comporterebbe un ulteriore indebolimento e marginalizzazione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri – al contrario, è un cantiere in cui potenziare la ricerca per affrontare con coraggio le sfide della transizione tecnologica. Sempre in quest'occasione, ha poi posto l'accento sui rischi derivanti dalle nuove tecnologie per l'esercizio della libertà da parte dei singoli individui⁶⁷.

Ma non si è limitato alle suddette affermazioni. In uno degli ultimi discorsi, pronunciato in occasione del dottorato *honoris causa* conferitogli dall'Università di Aix-Marseille il 5 febbraio 2025, Mattarella ha sostenuto con fermezza la necessità di guardarsi dai "neo-feudatari del Terzo millennio – novelli corsari a cui attribuire patenti – che aspirano a vedersi affidare signorie nella dimensione pubblica, per gestire parti dei beni comuni rappresentati dal cyberspazio nonché dallo spazio extra-atmosferico, quasi usurpatori delle sovranità democratiche"⁶⁸.

Riferimenti a fatti e persone (non) sono puramente casuali.

Il fulcro delle dichiarazioni del Presidente Mattarella si sostanzia, può concludersi senza timore di essere smentiti, nell'intreccio tra aspirazioni alla

sovranità tecnologica, intesa come propulsore di sviluppo e garanzia di sicurezza, e necessità di tutela dei diritti fondamentali in rete. In questo senso, la sua posizione è certamente, tra le prospettive qui indagate, quella che maggiormente si avvicina alla direzione intrapresa dall'Unione europea. Bisogna però attribuirle la valenza che le spetta: vale a dire la linea di pensiero del Presidente della Repubblica, una figura che – all'interno di una forma di governo parlamentare qual è quella italiana – può avere al più una funzione "esortativa" rispetto alle scelte in merito all'indirizzo politico, la cui definizione resta nelle mani dell'Esecutivo⁶⁹.

Quello che avviene in Italia è (quanto meno) singolare.

4. Sovranità digitale versus costituzionalismo digitale

L'analisi finora condotta, che non ha pretesa di esaurire alcuna⁷⁰, rende possibile una prima riflessione sulla diramazione che ha assunto il discorso su sovranità e costituzionalismo digitale negli (in alcuni, meglio) Stati membri dell'Ue, consentendo di comprendere come i singoli interessi nazionali si collochino rispetto al progetto europeo.

L'Unione europea ha costruito una narrazione contemplante una sfera digitale basata sui valori comuni europei, con al centro gli individui e i loro diritti, che si realizza mediante l'implementazione di interventi normativi volti a plasmare una "tecnologia per la gente" (*Tech that works for people*)⁷¹; lo si è detto chiaramente. Rispetto questa narrazione la prima contro-tendenza che viene

67. Cfr. *Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al XVII Simposio COTEC Europa "Sovranità tecnologica"*, 20 settembre 2024.

68. Cfr. *Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Cerimonia di consegna dell'onorificenza accademica di Dottore honoris causa dall'Università di Aix-Marseille: «L'ordre international entre règles, coopération, compétition et nouveaux expansionnismes»*, 5 febbraio 2025.

69. Questo è quel che sancisce l'art. 95 della Costituzione. Tuttavia, non ci si può esimere dal ricordare che le vicende caratterizzanti il corso della storia repubblicana italiana degli ultimi decenni hanno mostrato un potenziale cambiamento di ruolo del Presidente della Repubblica. La dottrina sulla figura presidenziale è consistente; si rimanda qui, per un commento agli eventi che hanno caratterizzato il I settennato di Mattarella e la conseguente evoluzione della sua figura nella forma di governo parlamentare, a SPINIELLO 2022, pp. 135-148.

70. Quanto esposto in questo contributo non è altro che il frutto di una prima riflessione su un tema in continuo divenire. Pertanto, ci si riserva di approfondirlo in un successivo scritto, con l'intento altresì di ampliare lo spettro della comparazione, estendendo l'analisi del concetto di sovranità digitale ad altri Stati membri dell'Ue.

71. Si veda, in tal senso, la già citata *Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale*, il cui primo capitolo si intitola significativamente "Mettere le persone al centro della trasformazione digitale".

in luce nelle strategie nazionali dei Paesi in esame (principalmente Francia e Germania) è l'assenza, pressoché totale, di riferimenti al tema della tutela dei diritti fondamentali; se non per quel che concerne la dimensione securitaria (il dato-individuo in Francia) o di mercato (l'individuo-consumatore in Germania). Diverso è il caso dell'Italia, dove, al contrario, ampio spazio è riconosciuto alla protezione della *persona virtuale* (e, dunque, ai suoi diritti e libertà in rete); tuttavia, ciò avviene in un ambito puramente speculativo, quale può essere quello dei discorsi presidenziali, non trovando una corrispettiva traduzione pratica nella messa a punto di una strategia governativa.

Il secondo dato da estrapolare vive nella forte matrice economica che denota, in generale, le iniziative in materia digitale. È vero che i dati e le infrastrutture digitali sono visti come *asset* di importanza critica per lo sviluppo economico europeo e che, quindi, l'*European digital sovereignty* ha anche (e certamente) una sua connotazione economica; tuttavia, a livello nazionale lo spazio virtuale sembra essere considerato esclusivamente come uno spazio economico, un luogo in cui promuovere essenzialmente la competitività e l'indipendenza tecnica delle aziende e delle infrastrutture statali. Ciò avviene in Francia, sin dai tempi di *Andromède*, in Germania, con l'insieme di risposte normative alle rivelazioni di Snowden e, in maniera minore, in Italia, per quel che concerne l'efficientamento delle pubbliche amministrazioni.

Tali accezioni – finendo col restringere il perseguimento della sovranità digitale a una pura strategia economica e di sicurezza – fanno fatica a combinarsi con la prospettiva europea e rischiano, addirittura, di capovolverla, arrivando all'antitetico approdo per cui la sovranità digitale si struttura *versus* il costituzionalismo digitale. Il cieco inseguimento di un paradigma economico-securitario rischia infatti di risolvere il bilanciamento tra il perseguimento degli interessi economici, la ricerca di sicurezza “a tutti i costi” e la richiesta di tutela dei diritti individuali – operazione già di per sé estremamente delicata e ancora più complessa nell'ecosistema digitale, con un contesto ancora tutto da definire – in una mera sovrapposizione dei primi sui secondi. Questioni come la libertà

di manifestazione del pensiero online o la libertà di riunione e associazione virtuale – tanto care al costituzionalismo digitale – diventerebbero di second'ordine, eclissate da logiche di mercato e protezioniste.

A questa riflessione, è poi da aggiungere una considerazione di carattere più generale sugli effetti che l'esercizio di un'eccessiva forza centripeta è potenzialmente in grado di produrre: sovvenzionare la creazione di infrastrutture digitali all'interno dei singoli territori nazionali, svincolate da un quadro sovranazionale comune, equivale ad alimentare tendenze isolazioniste col rischio di tramutare le rivendicazioni in ordine alla sovranità digitale in forme di bieco sovranismo. D'altra parte, tali pericoli sono stati evidenziati anche in relazione alla strategia dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali: le politiche di localizzazione dei dati, generando costi elevati connessi al trasferimento dei centri dati in Europa, sono suscettibili di alterare il corso dell'economia globale⁷². Così declinata, la sovranità digitale corre il rischio di esacerbare le tensioni politiche ed economiche con gli Stati terzi, “portando ad uno strenuo braccio di ferro che, in ultima analisi, non migliora la protezione dei dati europei” e non favorisce l'economia interna⁷³.

Peraltro, non è da escludere (ma, al contrario, è assai probabile) che le rivendicazioni digitali nazionali possano approdare in tensioni tra le regole Ue e il diritto costituzionale interno, che, pur dovendosi risolvere in ossequio al principio del primato del diritto dell'Unione, minerebbero inesorabilmente il progetto di trasformazione digitale europeo, essendo esso strettamente connesso all'unità di intenti degli Stati membri.

5. Costituzionalismo digitale: suona già come un anacronismo?

Le diverse dimensioni della sovranità e del costituzionalismo digitale paiono essere destinate ad una irrimediabile competizione reciproca. La concezione dominante di *digital sovereignty* affermata negli Stati nazionali si costruisce in relazione agli obiettivi di politica economica e di sicurezza, secondo una logica che confonde la protezione

72. In argomento MISHRA 2015.

73. Cfr. CELESTE 2021-A, p. 15.

col protezionismo e che mortifica le aspirazioni in ordine al rispetto dei diritti digitali.

In un simile contesto, sembra lecito domandarsi: è ancora tempo di costituzionalismo digitale?

Ernst Forsthoff, in un volume datato 1971⁷⁴, imputava alla perdita della funzione regolatrice delle Costituzioni – di fronte a uno Stato ridotto a un'entità amministrativa, priva di qualsiasi forza politica e subordinata alle esigenze della tecnica – la causa dello *smarrimento* degli individui, in balia (delle) e indifesi (di fronte alle) rivendicazioni dei grandi attori privati. “L'elemento di potere dei prodotti della tecnica” – scriveva più precisamente Forsthoff – “si manifesta così nella naturale opposizione di questa all'ideologia delle libertà”⁷⁵.

Shoshana Zuboff, ad oltre cinquant'anni di distanza, in uno scritto destinato anch'esso a restare nella storia⁷⁶, riferendosi all'azione messa a punto dalle *Big Tech* americane nell'affermazione di ciò che definisce il *capitalismo della sorveglianza*, ha sostenuto che la Costituzione statunitense è stata “sfruttata come scudo per una serie di pratiche innovative che sono antidemocratiche per fini e conseguenze, e di fatto distruggono i valori del primo emendamento, finalizzati a proteggere l'individuo da ogni abuso di poteri”⁷⁷.

Uno denuncia l'assenza della capacità operativa della Costituzione, l'altra l'uso strumentale che ne è stato fatto. Entrambi, ad ogni modo, colgono lo strettissimo nesso tra i contenuti (e la tenuta) delle Carte fondamentali e la regolazione delle tecnologie, nuove o vecchie che siano.

Il rapporto tra diritto e tecnologie – lo si è ricordato – non è certo esclusivo affar di oggi, ma è oggi che esso ha assunto una configurazione *trittica*, con l'inclusione di un terzo soggetto nella relazione: i poteri privati, o, più esattamente, il monopolio

esercitato dai poteri privati in rete. Ed è proprio l'emersione dei *CyberSovrani* che, se per un verso pone il costituzionalismo dinnanzi a sfide inedite e complesse, per altro verso ne rivela tutta la necessaria ragion d'essere. Il “fondamento utopico”⁷⁸ che ha accompagnato la sua nascita – *limitare il sovrano* e, quindi, ridistribuire i poteri e garantire i diritti – non fa che trovarsi rafforzato negli scopi che la conformazione dell'ecosistema digitale gli impone di perseguire. Compito del costituzionalismo digitale è, cioè, trovare il modo di “regolare un potere che è distribuito tra molti attori all'interno di sistemi complessi con molte componenti separate che interagiscono. Allo stesso tempo, deve anche assicurare che ci siano appropriati limiti esterni all'autonomia di questi sistemi che riflettano le aspettative di legalità tipiche del pensiero democratico”⁷⁹.

È evidente che, in tempi di digitalizzazione, l'attenzione all'economia e alla sicurezza non può rendere giustizia alle complesse questioni che si riconnettono all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'individuo. Il diritto alla libertà di espressione, la tutela dei minori, della reputazione e, *ça va sans dire*, della privacy, sono solo alcuni dei principi che entrano in gioco nella regolamentazione del virtuale. Per questo la strategia europea, il tentativo di normare lo spazio digitale intersecando i principi della sovranità e del costituzionalismo digitale – che comunque non è esente da contraddizioni⁸⁰ – resta la più interessante proposta in campo. Da questo punto di vista, attualmente la vera sfida non consiste tanto nel continuare ad incrementare la produzione normativa sul digitale – che, allora sì, rischierebbe di diventare ipertrofica ed eccessivamente frammentata – quanto piuttosto nel darvi applicazione, per evitare che resti lettera morta. Tale applicazione, peraltro, dovrebbe essere retta

74. FORSTHOFF 1971/2011.

75. *Ivi*, p. 33.

76. ZUBOFF 2019.

77. *Ivi*, p. 79.

78. Cfr. AZZARITI 2013, p. 188.

79. Cfr. CAVANI 2023, p. 247.

80. (Almeno) tre sono gli ordini di problemi a cui va incontro il progetto europeo a detta di Amoretti e Santaniello: la difficile operabilità del modello, come già evidenziato in precedenza, a causa della natura interrelazionale dell'ecosistema digitale; lo scontro tra la tutela dei diritti fondamentali in rete e il processo di crescente securitizzazione del cyberspazio; l'ampliamento del divario tra Nord e Sud del mondo (Europa vs. Africa) conseguente all'implementazione di politiche digitali eurocentriche. Cfr. AMORETTI-SANTANIELLO 2024, pp. 39-40.

da *standard* uniformi sia per quel che riguarda l'implementazione delle normative a livello nazionale – in questo senso, si condivide la critica di chi ha denunciato l'eccessivo numero di clausole aperte contenute negli ultimi regolamenti Ue, cosa che paia lasciare un margine di manovra eccessivo agli Stati membri⁸¹ – sia per quanto concerne il principio della certezza del diritto. Ciò a cui si è assistito nella prima fase dell'affermazione dei diritti digitali, un legislatore inerme e dei giudici (soprattutto europei ma anche nazionali) iperattivi, non può diventare la regola: è necessario che le figure e i livelli oggetto di sanzione giurisdizionale muovano in un quadro di legislazione certa e uniforme.

Ciò precisato, resta il fatto che è proprio nel perseguimento dell'intreccio tra sovranità e costituzionalismo digitale che vive una preziosa opportunità politica e culturale per affrontare la questione cruciale della distribuzione del potere e delle disuguaglianze (digitali) derivanti dalle nuove gerarchie e dalle attuali dinamiche geopolitiche.

A questo punto, mi pare, la domanda iniziale si risponda da sé: è ancora tempo di costituzionalismo digitale e, per riallacciarmi a quanto scritto in conclusione del primo paragrafo, ne abbiamo bisogno, più che mai.

Riferimenti bibliografici

- A. ALPINI (2022), *La sovranità digitale europea*, in "TIGOR. Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica", 2022, n. 2
- C. AMALFITANO, F. FERRI (2024), *Transizione digitale e dimensione costituzionale dell'Unione europea: tra principi, diritti e valori*, in R. Torino, S. Zorzetto (a cura di), *La trasformazione digitale in Europa. Diritti e principi*, Giappichelli, 2024
- F. AMORETTI, M. SANTANIELLO (2024), *Sovranità e costituzionalismo digitale*, in B. Henry, S. Vaccaro (a cura di), "Tecnologia, Politica, Società", Mimesis, 2024
- G. AZZARITI (2022), *Stefano Rodotà e l'uso costituzionalmente orientato delle nuove tecnologie*, in "Costituzionalismo.it", 2022, n. 2
- G. AZZARITI (2013), *La costituzione come norma e la crisi del costituzionalismo contemporaneo*, in "Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche", 2013, n. 4
- G. AZZARITI (2011), *Internet e costituzione*, in "Politica del diritto", 2011, n. 3
- R. BARATTA (2019), *Droits fondamentaux et "valeurs" dans le processus d'intégration européenne*, in "Studi sull'integrazione europea", 2019, n. 2
- N.W. BARBER (2018), *The Principles of Constitutionalism*, Oxford University Press, 2018
- J.P. BARLOW (1996), *A Declaration of the Independence of Cyberspace*, Electronic Frontier Foundation, 1996
- M. BETZU (2021), *Poteri pubblici e poteri privati nel mondo digitale*, in "Rivista del Gruppo di Pisa", 2021, n. 2
- C.M. BIANCA (1977), *Le autorità private*, Jovene, 1977
- M. BOECK (2018), *Technologiesouveränität erlangen – die neue Cyberagentur*, Bundesministerium der Verteidigung, 24 September 2018
- E. CANNIZZARO (2018), *Il ruolo della Corte di giustizia nella tutela dei valori dell'Unione europea*, in Aa.Vv., "Liber amicorum Antonio Tizzano. De la Cour CECA à la Cour de l'Union: le long parcours de la justice européenne", Giappichelli, 2018

81. Sul punto POLLICINO 2023, p. 583 nonché DE GREGORIO 2020, p. 1 ss.

- V. CAVANI (2023), *Nuovi poteri, vecchi problemi. Il costituzionalismo alla prova del digitale*, in “Diritto pubblico comparato ed europeo”, 2023, n. 1
- CDU, CSU, SPD (2013), *Deutschlands Zukunft gestalten: Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD*, 14 Dezember 2013
- E. CELESTE (2021), *Costituzionalismo digitale e piattaforme: verso una costituzionalizzazione della lex digitalis*, in “Comunicazionepuntodoc”, 2021, n. 25
- E. CELESTE (2021-A), *Digital Sovereignty in the EU: Challenges and Future Perspectives*, in F. Fabbrini, E. Celeste, J. Quinn (eds.), “Data Protection Beyond Borders. Transatlantic Perspectives on Extraterritoriality and Sovereignty”, Hart Publishing, 2021
- E. CELESTE (2020), *Digital Constitutionalism: The Role of Internet Bills of Rights*, University College Dublin, Sutherland School of Law, 2020
- E. CELESTE (2018), *Digital Constitutionalism. Mapping the constitutional response to digital technology's challenges*, in “HIIG Discussion Paper Series”, 2018, n. 2
- L. CLUZEL-MÉTAYER (2017), *La loi pour une République numérique: l'écosystème de la donnée saisi par le droit*, in “Actualité juridique Droit administratif”, 2017, n. 6
- P. COSTANZO (2014), *Il fattore tecnologico e le trasformazioni del costituzionalismo*, in Aa. Vv., “Annuario 2012 – Costituzionalismo e globalizzazione”, Atti del XXVII Convegno annuale AIC, Salerno, 23-24 novembre 2012, Jovene, 2014
- S. COUTURE, S. TOUPIN (2019), *What does the notion of “sovereignty” mean when referring to the digital?*, in “New Media & Society”, vol. 21, 2019, n. 10
- D. DANET, A. DESFORGES (2020), *Souveraineté numérique et autonomie stratégique en Europe: du concept aux réalités géopolitiques*, in “Hérodote”, 2020, n. 177-178
- G. DE GREGORIO (2021), *The rise of digital constitutionalism in the European Union*, in “International Journal of Constitutional Law”, vol. 19, 2021, n. 1
- G. DE GREGORIO (2020), *Democratising Online Content Moderation: A Constitutional Framework*, in “Computer Law & Security Review”, vol. 36, 2020
- A. DESFORGES (2023), *Souveraineté numérique en France: du débat polarisé aux actes dispersés*, in S. Tailat, A. Cattaruzza, D. Danet (eds.), “La Cyberdéfense. Politique de l'espace numérique”, Armand Colin, 2023
- M. ESPOSITO (2003), *Profili costituzionali dell'autonomia privata*, Cedam, 2003
- J. EDLER (2024), *Technology sovereignty of the EU: needs, concepts, pitfalls and ways forward*, in Directorate-General for Research and Innovation, “Science, Research and Innovation performance of the EU 2024 report”, 2024
- EUROPEAN COMMISSION (2020), *A European Strategy for Data*, 2020
- G. FINOCCHIARO (2015), *La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di dati personali da Google Spain a Schrems*, in “Il diritto dell'informazione e dell'informatica”, 2015, n. 4-5
- F. FILLON (2010), *Déclaration de M. François Fillon, Premier ministre, sur le déploiement de la fibre optique dans les zones moyennement denses, l'affectation d'une part du grand emprunt au très haut débit et l'annonce d'un “tarif abordable” pour les ménages modestes*, 18 janvier 2010
- E. FORSTHOFF (1971/2011), *Lo Stato della società industriale*, a cura di A. Mangia, Giuffrè, 2011
- T.E. FROSINI (2019), *Liberté Egalité Internet*, Editoriale Scientifica, 2019

- L. GILL, D. REDEKER, U. GASSER (2015), *Towards Digital Constitutionalism? Mapping Attempts to Craft an Internet Bill of Rights*, Berkman Center Research Publication, 2015, n. 15
- T. GILLESPIE (2018), *Custodians of the Internet: platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media*, Yale University Press, 2018
- D. GRIMM (2018), *Constitutionalism: Past-Present-Future*, in “Nomos. Le attualità nel diritto”, 2018, n. 2
- A. LAMBERTI (2023), *Libertà di informazione, poteri privati e tutela dei dati personali nell'era digitale*, in “Dirittifondamentali.it”, 2023, n. 3
- M. HELLMEIER, F. VON SCHERENBERG (2023), *A Delimitation of Data Sovereignty from Digital and Technological Sovereignty*, in ECIS Research Papers, 2023
- J. HENNI (2015), *Les résultats catastrophiques du cloud à la française*, BFM Business, 26 mai 2015
- F. HILGERT (2015), *Das IT-Sicherheitsgesetz: Neue Anforderungen für alle geschäftsmäßigen Onlinedienste*, in “CRonline.de Blog”, 2015
- W.K. HON, C. MILLARD, J. SINGH et al. (2016), *Policy, legal and regulatory implications of a Europe-only cloud*, in “International Journal of Law and Information Technology”, vol. 24, 2016, n. 3
- P. HUMMEL, M. BRAUN, M. TRETTER, P. DABROCK (2021), *Data sovereignty: A review*, in “Big Data & Society”, 2021
- INSTITUT D'HISTOIRE DE L'INDUSTRIE (1998), *Informatique, politique industrielle, Europe: entre plan calcul et unidata*, Rive Droite, 1998
- L. LESSIG (2006), *Code: And Other Laws of Cyberspace, Version 2.0*, Basic Books, 2006
- L. LESSIG (1999), *Code and Other Laws of Cyberspace*, Basic Books, 1999
- G.M. LOMBARDI (1970), *Potere privato e diritti fondamentali*, Giappichelli, 1970
- M.E. MACRON (2018), *Speech by M. Emmanuel Macron, President of the Republic at the Internet Governance Forum*, 12 November 2018
- B. MIRKINE-GUETZÉVITCH (1933), *Droit Constitutionnel International*, Librairie du Recueil Sirey, 1933
- N. MISHRA (2015), *Data Localization Laws in a Digital World: Data Protection or Data Protectionism?*, in SSRN, 2015
- F. MISTEREK (2017), *Digitale Souveränität Technikutopien und Gestaltungsansprüche demokratischer Politik*, MPIfG Discussion Paper, 2017
- M.A. MONTEBOURG (2013), *Déclaration de M. Arnaud Montebourg, ministre du redressement industriel, sur les 34 plans de la nouvelle France industrielle, au Massachusetts Institute of Technology (MIT)*, 18 novembre 2013
- M. MONTI (2019), *Privatizzazione della censura e Internet platforms: la libertà d'espressione e i nuovi censori dell'agorà digitale*, in “Rivista italiana di informatica e diritto”, 2019, n. 1
- E. MOSTACCI (2008), *La soft law nel sistema delle fonti: uno studio comparato*, Cedam, 2008
- P. MOURON (2024), *La loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique est promulguée. Revue européenne des médias et du numérique*, in HAL science ouverte, 2024
- M.L. MUELLER (2020), *Against Sovereignty in Cyberspace*, in “International Studies Review”, 2020, n. 4
- B. PASTORE (2003), *Soft law, gradi di normatività, teoria delle fonti*, in “Lavoro e diritto”, 2003
- I. PERNICE (2016), *Global Constitutionalism and the Internet. Taking People Seriously*, in S. Kadelbach, R. Hofmann (eds.), “Law Beyond the State. Past and Futures”, Campus Verlag, 2016

- J. POHLE (2020), *Digital sovereignty. A new key concept of digital policy in Germany and Europe*, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2020
- J. POHLE, T. THORSTEN (2021), *Digitale Souveränität. Von der Karriere eines einenden und doch problematischen Konzepts*, in: C. Piallat (hg.), “Der Wert der Digitalisierung: Gemeinwohl in der digitalen Welt”, transcript Verlag, 2021
- O. POLLICINO (2023), *Di cosa parliamo quando parliamo di costituzionalismo digitale?*, in “Quaderni costituzionali”, 2023, n. 3
- O. POLLICINO (2018), *L’efficacia orizzontale dei diritti fondamentali previsti dalla Carta. La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di digital privacy come osservatorio privilegiato*, in V. Piccone, O. Pollicino (a cura di), “La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Efficacia ed effettività”, Editoriale Scientifica, 2018
- PRESIDENZA TEDESCA DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA (2020), *Expanding the EU’s digital sovereignty*, 2020
- U.K. PREUSS (2010), *Disconnecting Constitutions from Statehood: Is Global Constitutionalism a Viable Concept?*, in P. Dobner, M. Loughlin (eds.), “The Twilight of Constitutionalism?”, Oxford University Press, 2010
- S. RODOTÀ (2014) *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Laterza, 2014
- S. RODOTÀ (2012) *Il diritto di avere diritti*, Laterza, 2012
- S. RODOTÀ (2010), *Una Costituzione per Internet?*, in “Politica del diritto”, 2010, n. 3
- S. RODOTÀ (1997), *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Laterza, 1997
- A. SÁJÓ (1999), *Limiting Government: An Introduction to Constitutionalism*, Central European University Press, 1999
- M. SANTANIELLO (2022), *Sovranità digitale e diritti fondamentali: un modello europeo di Internet governance*, in “Rivista italiana di informatica e diritto”, 2022, n. 1
- M. SANTANIELLO, N. PALLADINO, M.C. CATONE, P. DIANA (2018), *The Language of Digital Constitutionalism and the Role of National Parliaments*, in “International Communication Gazette”, vol. 80, 2018, n. 4
- A. SOMMA (2008), *Soft law sed law: diritto morbido e neocorporativismo nella costruzione dell’Europa dei mercati e nella distruzione dell’Europa dei diritti*, in “Rivista critica del diritto privato”, 2008, n. 3
- C. SPINIELLO (2022), *Formazione (e crisi) dei Governi: il ruolo del Presidente della Repubblica. Verso un correttivo presidenziale della forma di governo parlamentare italiana*, in D. Paris (a cura di), “Il primo mandato di Sergio Mattarella. La prassi presidenziale tra continuità ed evoluzione”, Editoriale Scientifica, 2022
- C. SPINIELLO (2018), *(Sche)Dati. Il diritto alla protezione dei dati personali nella legislazione europea*, in “Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review”, 2018, n. 1
- G. TEUBNER (2012), *Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization*, Oxford University Press, 2012
- G. TEUBNER (2004), *Societal Constitutionalism: Alternatives to State-Centred Constitutional Theory?*, in C. Joerges, I.-J. Sand, G. Teubner (eds.), “Transnational Governance and Constitutionalism”, Hart Publishing, 2004
- G. VASINO (2023), *Censura “privata” e contrasto all’hate speech nell’era delle Internet Platforms*, in “federalismi.it”, 2023, n. 4
- G. ZAGREBELSKY (1981), *La Corte costituzionale e il legislatore*, in “Il Foro italiano”, 1981, n. 10

S. ZUBOFF (2019), *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, Luiss University Press, 2019